

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e dal Sig. Nicola Terra alla Segreteria, si è riunita il giorno 17 maggio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(542) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MICHELE CRAZIA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Sarnico FC, attualmente tesserato per la Soc. ASD FC Pedrengo TDR), ENNIO BANDINI (Presidente della Soc. US Darfo Boario SSD Srl), EDOARDO CONTI (dirigente della Soc. US Darfo Boario SSD Srl) E DELLE SOCIETA' US DARFO BOARIO SSD Srl E ASD SARNICO FC (nota n. 7702/960pf11-12/AM/Seq. del 30.4.2012).

Con provvedimento del 30 aprile 2012, il Procuratore Federale Vicario, all'esito dell'esame della denuncia mediante cui il Presidente dell'Atletico Bp Pro Piacenza ha segnalato all'Organo federale inquirente la sospetta posizione del calciatore Michele Emanuele Crazia, il quale, a far data dalla s.s. 2007/2008, sarebbe stato tesserato da alcune compagini societarie non professionistiche, a volte individuato con il nome di Michele Emanuele Crazia e a volte con quello di Michele Crazia, con conseguente attribuzione di distinti numeri di matricola federale identificativi, ha deferito, in ordine alle violazioni meglio individuate in seno all'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare, il Sig. Michele Crazia, e per esso, in via oggettiva, l'ASD Sarnico FC, nonché il Sig. Ennio Bandini, Presidente dell'US Darfo Boario SSD Srl, il Sig. Edoardo Conti, dirigente dell' US Darfo Boario SSD SRL e per essi (oltre che per il medesimo Sig. Michele Crazia), in via diretta e oggettiva, l'US Darfo Boario SSD SRL

Nei termini assegnati i deferiti, con l'eccezione del solo Sig. Crazia, hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il sig. Michele Emanuele Crazia e la Soc. ASD Sarnico FC in persona del Presidente, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Michele Emanuele Crazia e la Soc. ASD Sarnico FC, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Michele Emanuele Crazia, squalifica per giorni 135, diminuita ai sensi dell'art. 23 a giorni 90; pena base per la Soc. ASD Sarnico FC ammenda di € 450,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 a € 300,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

La riunione prosegue per i deferiti Ennio Bandini Edoardo Conti e la Soc. US Darfo Boario SSD Srl.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi degli odierni deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

6 mesi di inibizione a carico del Sig. Ennio Bandini;

4 mesi di inibizione a carico del Sig. Edoardo Conti;

5 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva rispetto a cui la CDN ne rileverà la maggiore afflittività, oltre all'ammenda di € 5.000,00 a carico della Soc. US Darfo Boario SSD Srl.

E' comparso il legale dei deferiti Bandini, Conti e della Soc. US Darfo Boario SSD Srl il quale si è riportato alle memorie difensive insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, in relazione alla predette posizioni osserva quanto segue.

Risulta *per tabulas*, come del resto anche evidenziato in seno alle deduzioni difensive formulate dalla società sportiva deferita, che in data 25/08/2011 essa, in concreto, ha proceduto a perfezionare il tesseramento di un calciatore di fatto svincolato; infatti, in base al c.d. "certificato storico", si evince che il Sig. Michele Emanuele Crazia, al momento del tesseramento, risultava individuato con lo *status* di "svincolato".

E' pacifico che nei rappresentanti dell'US Darfo Boario SSD Srl si fosse ingenerato il convincimento in ordine all'effettivo *status* del calciatore così come risultante dal citato documento (c.d. "certificato storico"); pertanto, i comportamenti tenuti sia dal Sig. Bandini che dal Sig. Conti non possono integrare gli estremi delle violazioni rispettivamente loro ascritte, per cui, in relazione alle medesime, nemmeno la Società deferita può essere ritenuta responsabile.

Tuttavia, in capo a quest'ultima, insorge la responsabilità oggettiva in relazione al contegno tenuto dal calciatore Crazia il quale, in concreto, ha partecipato in posizione irregolare alle gare di cui trattasi, posizione riconducibile, di fatto, a quella di un unico soggetto, peraltro identificato sulla base di identico codice fiscale.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni;

- squalifica per giorni 90 (novanta) al calciatore Michele Emanuele Crazia;
- ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla Società ASD Sarnico FC.

In parziale accoglimento del deferimento, in relazione alle violazioni ascritte al Crazia, infligge alla Società US Darfo Boario SSD Srl la sanzione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2012/2013.

Proscioglie il Sig. Ennio Bandini e il Sig. Edoardo Conti, nonché la Società US Darfo Boario SSD Srl in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte

(545) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JURGEN KABASHI (calciatore tesserato per la Soc. ASD Pelli Santacroce Sport), UMBERTO BELLONI, FAUSTO FERRARI E PIER PAOLO LENZETTI (dirigenti della Soc. SSD Massese Srl) E DELLE SOCIETA' SSD MASSESE Srl E ASD PELLI SANTACROCE SPORT (nota n. 7712/1048pf11-12/AA/ac del 7.5.2012).

Con provvedimento del 7 maggio 2012, il Sostituto Procuratore Federale, all'esito dell'esame della nota del 28 aprile 2012 inviata dal Presidente della società sportiva Pisa Sporting Club e meglio individuata in atti, mediante cui veniva segnalata la irregolare partecipazione del calciatore Sig. Jurgen Kabashi tra le fila della SSD Massese Srl in occasione di ben dieci gare di campionato di Eccellenza Toscana -Girone A- (puntualmente indicate in seno all'atto di deferimento) nel periodo intercorrente tra il 4 dicembre 2011 e il 19 febbraio 2012, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, il predetto calciatore (attualmente tesserato in forza all'ASD Pelli Santacroce Sport), il Sig. Umberto Balloni, Fausto Ferrari, Pier Paolo Lenzetti, tutti dirigenti della SSD Massese Srl, nonché, in via oggettiva, la SSD Massese Srl e la ASD Pelli Santacroce Sport.

Nei termini assegnati esclusivamente la SSD Massese SRL ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna i sigg. Umberto Belloni, Fausto Ferrari e Pier Paolo Lenzetti tramite il proprio rappresentante, nonché la Soc. SSD Massese in persona del Presidente, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i sigg. Umberto Belloni, Fausto Ferrari, Pier Paolo Lenzetti nonché la Soc. SSD Massese Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per i sigg. Umberto Belloni, Fausto Ferraru e Pier Paolo Lenzetti, inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 a mesi due; pena base per la Soc. SSD Massese penalizzazione di punti 7 ed ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 a penalizzazione di punti 5 ed ammenda di € 2.000,00 da infliggersi nella corrente stagione sportiva];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento prosegue nei confronti del calciatore Jurgen Kabashi e la Soc. ASD Pelli Santacroce Sport.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

3 mesi di squalifica a carico del calciatore Jurgen Kabashi;
ammenda di € 500,00 a carico della Società ASD Pelli Santacroce Sport.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

All'esito dell'attività inquirente, fondata su riscontri di natura prettamente documentale, è emerso, in maniera incontestabile, che il calciatore Sig. Kabashi, in occasione della disputa delle menzionate dieci gare di campionato tra le fila della SSD Massese SRL, risultava essere già tesserato in forza all'ASD Pelli Santacroce Sport.

Alla luce delle superiori circostanze emergono, del tutto pacificamente, le responsabilità disciplinari del Sig. Kabashi in ordine alle violazioni ascritte, e per esso, in via oggettiva, dell'ASD Pelli Santacroce Sport.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni;

- inibizione per mesi 2 (due) al sig. Umberto Belloni;
- inibizione per mesi 2 (due) al sig. Fausto Ferrari;
- inibizione per mesi 2 (due) al sig. Pier Paolo Lenzetti;
- penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011/2012 nonché ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società SSD Massese Srl.

In accoglimento del deferimento, infligge al calciatore Jurgen Kabashi la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) e alla Società ASD Pelli Santacroce Sport la sanzione dell'ammenda di importo pari a € 500,00 (cinquecento/00).

(418) – APPELLO DELLA SOCIETA' US PALESTRINA ITOP SS ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 169 del 15.3.2012).

la Commissione Disciplinare;

letto il reclamo; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con i difensori degli appellanti che hanno chiesto l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue.

Va innanzitutto evidenziato che l'oggetto del presente procedimento non è la valutazione della legittimità o meno del provvedimento adottato dal sodalizio nei confronti del Sig. Marco La Cava, né di quella delle modalità in base alle quali è stato emanato, bensì nel verificare se nella fase esecutiva dello stesso il sig. Cristofari abbia commesso violazioni disciplinari.

Dalle indagini è emerso che egli ha convocato il La Cava intimandogli di lasciare immediatamente il convitto e di telefonare immediatamente ai suoi genitori per farsi venire a prendere, a meno che non avesse preferito tornare a caso da solo, offrendogli il denaro necessario all'acquisto del biglietto ferroviario.

Il La Cava evidentemente sceglieva la prima soluzione e telefonava immediatamente ai propri genitori affinché lo raggiungessero, andandoli ad aspettare al di fuori dell'impianto come gli era stato ordinato.

Il comportamento tenuto dal Presidente del sodalizio non è adeguato ai suoi doveri di dirigente, specialmente in un caso come questo che vede coinvolto un minore.

Egli infatti, presa la sua decisione di espellere il ragazzo dal convitto, non doveva costringerlo ad uscire dall'impianto, ma avvertire, personalmente o tramite un proprio collaboratore, i genitori del La Cava, non rimettendo l'incombenza a quest'ultimo, e poi far sì che il calciatore attendesse all'interno dell'impianto l'arrivo dei congiunti.

Tale comportamento avrebbe dimostrato al ragazzo che stava agendo con fermezza e nel contempo avrebbe tutelato il minore, in quel momento affidato all'odierno appellante, che aveva pertanto il dovere di sorvegliarlo e proteggerlo da eventuali pericoli.

Comportandosi invece in maniera del tutto diversa il De Cristofaro ha invece violato gli obblighi di lealtà e correttezza posti a carico di ogni dirigente, e bene ha fatto quindi la Commissione Territoriale a sanzionarlo unitamente alla società da lui presieduta, coinvolta nella vicenda per responsabilità diretta.

Appare però inadeguata la sanzione inflitta al sig. Cristofari dal primo giudice nel momento in cui si tengono nella dovuta considerazione lo svolgimento dei fatti e l'entità degli stessi. Questa Commissione, valutando gli elementi di cui sopra, ritiene congruo ridurre la sanzione da applicare al predetto alla misura di mesi due di inibizione

P. Q. M.

Accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione a carico del sig. Augusto Cristofari a mesi 2 (due) di inibizione, conferma nel resto l'impugnata decisione.

Nulla per la tassa reclamo non versata.

(424) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD GRUMELLESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI CIASCUNO AI SIGG. DIEGO BELOTTI (già Presidente della Soc. GS Grumellese) E GIUSEPPE DRAGONE (già Presidente della Soc. USD Grumellese) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012 DI ECCELLENZA NONCHE' AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 45 del 22.3.2012).

la Commissione Disciplinare;

letto il reclamo; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il difensore degli appellanti che ha chiesto l'accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue.

Nel corso dell'odierna udienza tutti i deferiti tramite il loro difensore hanno prodotto istanza di rinuncia all'atto di gravame.

La Procura non si è opposta a detta rinuncia dalla quale deriva l'improcedibilità del l'appello

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

(452) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD F.C.G. FLORIA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. SIMONE ROSSI (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DELL'ATTUALE CAMPIONATO DI COMPETENZA NONCHE' AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 54 del 5.4.2012).

La Procura Federale con atto dell'8 marzo 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana il calciatore Grassi Daniele all'epoca dei fatti tesserato per la Società USD FCG Floria 2000, il dirigente di detta Società Rossi Simone, nonché la Società USD FGC Floria 2000 in quanto aveva ravvisato nel comportamento del calciatore e del dirigente la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS e nella Società la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma secondo CGS per gli addebiti ascritti al proprio dirigente.

Il motivo del Deferimento era consistito nel fatto che il calciatore Grassi Daniele nel corso della stagione 2011/2012 aveva partecipato in favore della Società Floria 2000 a sette

gare del Campionato Allievi Regionali senza essere tesserato per la stessa Società e che la distinta dei calciatori partecipanti a ciascuna delle sette gare era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore della squadra Rossi Simone, il quale, con la firma apposta in calce ad ogni distinta, aveva dichiarato che tutti i calciatori e quindi anche il Grassi erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società.

Dalla narrativa del Deferimento e dalla successiva fase dibattimentale era emerso che il 28 luglio 2011 la Società Floria 2000 aveva tesserato il Grassi e che il 15 settembre 2011, data di pubblicazione sul C.U., aveva ottenuto il cambio di attività dal calcio a 11 al calcio a 5 e che nella lista dei calciatori che avevano accettato siffatto mutamento, così confermando il loro tesseramento, non era stato inserito il nominativo del Grassi, in merito al quale veniva conseguentemente disposto lo svincolo.

Per cui la successiva partecipazione del Grassi alle gare del Campionato Allievi Regionali doveva ritenersi irregolare a tutti gli effetti.

La Società Floria ed il Rossi Simone presentavano memoria a difesa a mezzo della quale deducevano che lo svincolo dei calciatori che non avevano aderito al cambio ben poteva riguardare solo coloro che erano stati tesserati in epoca precedente la corrente stagione sportiva, ma non quelli, come il Grassi, che erano stati tesserati nella stessa stagione sportiva del cambio, di guisa che il Grassi doveva ritenersi regolarmente vincolato per la stagione sportiva 2011/2012 con conseguente sua regolare partecipazione a tutte le gare contestate.

Istavano per il totale proscioglimento, non essendo sussistenti le violazioni che erano state loro mosse.

La Commissione Territoriale con Decisione pubblicata sul C.U. n. 54 del 5 aprile 2012 accoglieva il Deferimento e, per l'effetto, comminava al calciatore Grassi Daniele la squalifica per due giornate di gara, al dirigente Rossi Simone la inibizione per mesi due, alla Società USB FCG Floria 2000 l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/zerozero) e la penalizzazione di 4 (quattro) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2011/2012.

Avverso siffatta Decisione ricorre la Società USD FCG Floria 2000, in persona del Presidente sig. Ricci Paolo, riproponendo le tesi difensive svolte in primo grado e concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato anche nella parte di esso afferente la inibizione del dirigente Rossi Simone, ovvero, in subordine, per la riduzione della entità di tutte le sanzioni subite. Rispetto alla originaria prospettazione delle difese, la ricorrente introduce in memoria l'errore scusabile, consistente nelle difficoltà degli adempimenti, nell'incertezza del quadro normativo di riferimento e nella complessità della situazione di fatto, che avrebbero comportato in capo ad essa ricorrente l'impossibilità di interpretare nello stesso senso esplicitato dalla Commissione Territoriale l'impatto del cambio di attività sui calciatori tesserati.

Alla riunione odierna, nel mentre la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della Decisione impugnata, la Società ricorrente, rappresentata dal proprio difensore estensore del ricorso, ha insistito nell'accoglimento delle precisate conclusioni.

La Commissione osserva quanto segue.

Deve essere dichiarato inammissibile il capo del ricorso afferente l'inibizione inflitta al dirigente Ricci Paolo, atteso che la Decisione non è stata da quest'ultimo impugnata ed è pertanto divenuta definitiva.

Il ricorso della Società USD FCG Floria 2000 è fondato negli stretti limiti che seguono.

Il quadro normativo di riferimento del caso dedotto nel presente procedimento non contiene alcuna differenziazione dei calciatori aventi diritto allo svincolo d'autorità che sia in qualche modo rapportata alla data del loro tesseramento, per cui si ritiene che, nella ipotesi di cambio di attività, i calciatori che non hanno manifestato la volontà di confermare

il vincolo con la società di appartenenza che ha mutato l'attività, sono a tutti gli effetti svincolati, indipendentemente dalla data di tesseramento.

Del resto, se fossero fondate le ragioni dell'attuale ricorrente, si verrebbe a configurare una sorta di disparità di trattamento tra calciatori della stessa società, che non sarebbe in alcun modo sostenibile.

Poiché il calciatore Grassi Daniele era stato tesserato anteriormente alla data del cambio di attività della USD FCG Floria 2000 e poiché egli non aveva manifestato la volontà di confermare il tesseramento in presenza di detta nuova attività con conseguente cessazione del vincolo, la Società Floria 2000 non doveva utilizzarlo nelle gare alle quali il calciatore aveva invece preso parte, in posizione chiaramente irregolare.

In questo contesto, ferma la parte motiva della Decisione impugnata, la particolarità del caso portato a cognizione di questa Commissione induce il Giudicante alla riduzione delle sanzioni comminate in primo grado, in applicazione del principio di equità.

Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti del seguente dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso afferente la inibizione del dirigente sig. Rossi Simone; accoglie parzialmente il ricorso della Società USD FCG Floria 2000 e, per l'effetto, riduce la penalizzazione dei punti in classifica da 4 (quattro) a 2 (due), nonché l'ammenda da € 600,00 (seicento/00) ad € 300,00 (€ trecento/00); conferma per il resto l'impugnata decisione; nulla per la tassa non versata.

(465) – APPELLO DEL SIG. GIANMARCO GRAVINA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserato per la Soc. Pol. San Michele) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).

(466) – APPELLO DEI SIGG. MARIANO GRILLO E LUCA PANNOZZO (calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la Soc. ASD Terracina, attualmente tesserati per la Soc. ASD Anziolavinio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI DUE CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 197 del 12.4.2012).

La Commissione disciplinare, letti i reclami avanzati dai calciatori Gravina Gianmarco, Grillo Mariano e Pannozzo Luca;

riuniti i ricorsi per connessione;

ascoltato il legale dei ricorrenti il quale si riporta integralmente ai motivi degli appelli e ne chiede l'accoglimento, sentito inoltre il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto il rigetto degli stessi:

OSSERVA

I Sigg.ri Gianmarco Gravina, Mariano Grillo e Luca Pannozzo, all'epoca dei fatti tesserati con la Società ASD US Terracina Calcio, società facente parte della L.N.D. e partecipante al Campionato regionale di Eccellenza, propongono reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio, che accogliendo il deferimento disposto nei confronti loro e di numerosi altri calciatori, anch'essi tesserati per la A.S.D. U.S. Terracina calcio, disponeva la squalifica dei medesimi per mesi due.

La Procura Federale, a seguito di nota trasmessa dal Presidente del C.R. Lazio, relativa al referto arbitrale della gara Terracina/Morolo, del 1.05.2011, valevole per il Campionato laziale di Eccellenza, dava inizio alle indagini per accertare i motivi che avevano indotto i calciatori della ASD US Terracina, a non scendere in campo.

In occasione della predetta gara le indagini condotte dall'organo investigativo, accertavano che, analogo comportamento i calciatori di detta società avevano tenuto in occasione delle gare Lupa Frascati/Terracina del 13.3.2011, Tor Sapienza/Terracina dell'8.5.2011 e Formia/Terracina del 14.5.2011.

All'esito di dette indagini la Procura Federale deferiva innanzi alla CD Territoriale, tutti i calciatori facenti parte della 1° squadra, oltre ad alcuni dirigenti e la società stessa.

Dagli accertamenti era emerso, infatti, che a seguito della mancata corresponsione, da parte della società, ai calciatori di emolumenti convenuti a titolo di rimborso spese, questi ultimi si erano rifiutati di scendere in campo in ben quattro occasioni, facendo subire, alla società le sanzioni inflitte dal G.S. della perdita delle gare per 0 a 3. Nel corso delle indagini venivano sentiti il Presidente della società De Filippis Maria e i calciatori Alessandro D'Amico e Davide Serapiglia, rispettivamente capitano e vice-capitano della squadra; i quali in relazione ai fatti rilasciavano dichiarazioni che sostanzialmente configuravano

- 1) che la clamorosa protesta traeva origine e risiedeva in motivazioni esclusivamente economiche
- 2) che gli emolumenti concordati tra società e calciatori andavano ben al di là dei c.d. rimborsi spese o indennità di trasferta come previsto dall'art. 29 NOIF.
- 3) che le pretese inadempienze tecnico-logistiche lamentate dai calciatori, in realtà non sussistevano.

La Commissione Territoriale, esaminati gli atti e sentite le parti decideva ritenendo provata la responsabilità di tutti i deferiti, infliggendo agli stessi la squalifica per mesi due ad eccezione del calciatore Cuomo al quale veniva inflitta la sanzione ridotta di mesi uno.

Avverso tale decisione propongono reclamo i calciatori Gianmarco Gravina con autonomo atto; Mariano Grillo e Luca Pannozzo con atto separato, formulando tutti, in via preliminare una eccezione per la omessa notifica ex art. 38 C.G.S. dell'atto introduttivo, presso lo studio del difensore, quale domicilio eletto al momento della indicazione del difensore nominato nel corso delle indagini; nel merito, muovendo censure alla decisione della Commissione di 1° istanza che, avrebbe recepito e formulato il proprio convincimento su indagini lacunose e parziali, condotte dall'organo investigativo che si era limitato a dar credito alle dichiarazioni rese da "una terza persona interessata al procedimento e che riferiva fatti appresi "de relato."

Assumono, inoltre, i reclamanti, l'esser stato violato il diritto alla difesa ed il contraddittorio avendo la Procura Federale circoscritto e limitato le indagini sentendo il Presidente Sig.ra De Filippis e i soli D'Amico e Serapiglia capitano e vice.

Ritengono, i reclamanti, inoltre, insussistente la contestazione loro mossa non esistendo alcun obbligo da parte dei calciatori non professionisti di scendere in campo, o allenarsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La eccezione di nullità per omessa notifica dell'atto di deferimento, al domicilio eletto deve essere respinta, trattandosi di nullità intermedia che doveva esser sollevata innanzi alla Commissione di prima istanza.

Nessuna violazione, peraltro, del diritto di difesa, si è realizzato, essendo tutti i deferiti rappresentati, con regolare mandato versato in atti, dal nominato difensore Avv. Matteo Sperduti.

Nel merito, le doglianze espresse, con il proposto reclamo sono infondate.

Come puntualmente evidenziato dalla Commissione Territoriale è emerso in termini inequivoci, che tutti i calciatori deferiti, non hanno volutamente risposto alle convocazioni e non sono scesi in campo, in occasione delle gare contestate nell'atto di deferimento, attuando una protesta per motivi economici che si è risolta in una palese violazione dell'art. 1 C.G.S.

Non appare meritevole di accoglimento l'argomentazione secondo la quale per il calciatore non professionista non sussista alcun obbligo di scendere in campo.

L'assenza di un corrispettivo economico alla prestazione atletica che caratterizza la figura del "dilettante" non fa venir meno, il principio di lealtà e probità che si sostanzia proprio nell'attaccamento ai colori sociali e nel rispetto dei principi che regolano qualsiasi forma associativa. Come ha ben evidenziato la Commissione Territoriale, la valenza del principio enunciato con l'atto di reclamo, equivarrebbe ad una assoluta incertezza nello svolgimento dell'attività sportiva rimanendo affidata di volta in volta alle decisioni dei singoli calciatori.

Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio sostanziatosi nella omessa audizione di tutti i calciatori e quindi in una violazione del diritto di difesa, essa non sussiste.

Nessun obbligo di contraddittorio esiste nella fase delle indagini e nessun obbligo aveva la Procura di sentire tutti i calciatori. Il loro esame non avrebbe aggiunto nulla a quanto già riferito dal Presidente e dai due calciatori, essendo del tutto evidente che l'unico e solo motivo della clamorosa protesta, risiedeva nella mancata corresponsione di emolumenti concordati da ciascun tesserato a titolo di rimborso spese e che tale motivo non impediva comunque di svolgere l'attività sportiva per la quale erano stati tesserati dalla società

P.M.Q.

Respinge i ricorsi conferma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale emessa nei confronti dei calciatori Gianmarco Gravina, Mariano Grillo e Luca Pannozzo.

Dispone l'incameramento delle tasse versate

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giulio Maisano, Componenti; dal Dr. Carlo Purificato, Componente Aggiunto, con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Romolo Di Matteo si è riunita il giorno 17 maggio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(544) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA INES JUDIT GARCIA RAFFETTO (Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), e della Società GIULIANOVA CALCIO SRL (nota n. 7839/997 pf11-12/SP/blp del 3.5.2012)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi quattro per la Sig.ra Maria Ines Judit Garcia Raffetto, Consigliere e Legale Rappresentante della Soc.Giulianova Calcio srl, nonché della penalizzazione di quattro punti per la Società Giulianova Calcio Srl; sentito il difensore dei deferiti, che si è riportato alle memorie ritualmente depositate in atti; osserva quanto segue.

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo della violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V), NOIF, in relazione all' art. 10, comma 3, CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai predetti emolumenti, concernenti le competenze dovute al proprio tesserato Giuseppe Tambone per il periodo dal 18 maggio 2011 al 31 dicembre 2011, nei

termini stabiliti dalla normativa federale, la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Le circostanze addebitate alla deferita non risultano corrispondere alla documentazione in atti. Da questa risulta incontrovertibilmente provato che trattasi di somme il cui pagamento non è obbligatoriamente documentabile entro la scadenza federale di adempimento COVISOC del 14 febbraio 2012, in quanto proveniente da Lodo Arbitrale e, pertanto, da contenzioso in atto tra il Giulianova e il Tambone, pendente dinanzi al competente Collegio, così come previsto dal Titolo I, paragrafo III, lettera B, del C.U. FIGC n.158/A del 29 aprile 2011.

Il lodo che ha definito l'arbitrato, peraltro, risulta notificato alla Società, a mezzo raccomandata A.R., soltanto in data 4 aprile 2012, come da accertamenti effettuati e depositati in atti. Ne deriva che, prima di tale data, la Società non poteva assolvere ai propri obblighi e, pertanto, viene meno la sua responsabilità.

**Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti loro ascritti.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 17 maggio 2012**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete